

L'APPROCCIO ITALIANO A TALUNI ASPETTI DELLA INSOLVENZA TRANS-NAZIONALE AL DI FUORI DELL'AMBITO UE

di TOMASO GALLETTO ^(*) ^(**)

SOMMARIO: 1. Una premessa e l'individuazione dei problemi. - 2. Il fallimento in Italia dello straniero. - 3. Il riconoscimento in Italia delle sentenze straniere di fallimento. - 4. Gli effetti extra-territoriali della sentenza di fallimento emessa in Italia: in particolare, la protezione dei beni situati all'estero. - 5. Cenni sulle iniziative di armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di insolvenza transfrontaliera. - 6. Conclusioni.

1. UNA PREMESSA E L'INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI.

Quando, circa dieci anni or sono, nell'ambito di un Convegno sulla evoluzione delle procedure concorsuali mi venne affidata una relazione in materia di protezione dei beni situati all'estero e di pertinenza di un fallimento dichiarato in Italia, ebbi l'occasione di approfondire le tematiche connesse alla c.d. "insolvenza trans nazionale". Già allora la rilevanza (e la difficoltà e la delicatezza) dei problemi connessi alla insolvenza transnazionale era evidente in considerazione, da un lato, della espansione crescente dell'attività del nostro sistema imprenditoriale al di fuori del territorio nazionale e, da altro lato, dalla sostanziale assenza di strumenti convenzionali di diritto internazionale privato ai quali fare utile riferimento.

Se è vero, infatti, che le iniziative internazionali volte a regolare taluni effetti transnazionali dell'insolvenza risalgono (almeno) agli anni '60, sino ad epoca recente -

^(*)Avvocato in Genova. Vice – Presidente della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea. Docente nell'Università di Genova.

^(**)Versione Italiana, ampliata e con aggiunta di nota bibliografica, della Redazione in inglese tenuta nell'ambito del 1°Med-Mid Forum organizzato a Roma il 7-8settembre 2007 dalla Corte Arbitrale Europea.

dal punto di vista italiano - gli operatori del settore (giudici, curatori, avvocati) riscontravano gravi difficoltà nel gestire i profili transfrontalieri dell'insolvenza.

Le Convenzioni multilaterali di diritto privato, anche processuale, alle quali aderisce l'Italia (e quasi tutte quelle bilaterali, salvo qualche eccezione) escludono infatti espressamente dal loro ambito di applicazione la materia fallimentare.

Oggi i profili connessi all'insolvenza transnazionale sono quanto mai attuali, a fronte di dissesti di grandi dimensioni che hanno dispiegato effetti in numerosi ordinamenti (per limitare l'esempio alla sola realtà italiana, si pensi al caso della PARMALAT, che operava in oltre cento ordinamenti).

In epoca relativamente recente - come è noto - si è assistito, nell'ambito dell'Unione Europea, ad una svolta, determinata dal Regolamento relativo alle procedure di insolvenza n. 1346 del 2000 del Consiglio UE, in vigore dal 31 maggio 2002.

Molte (ma non tutte) del(le) delicate questioni connesse alla insolvenza transnazionale trovano la loro disciplina in tale strumento normativo, il cui impianto risente sia delle soluzioni previste nella c.d. Convenzione di Istanbul del 1990 (che non è mai entrata in vigore) sia della *Model Law* suggerita dall'UNCITRAL nel 1997. Al di fuori dell'ambito di applicazione del citato Regolamento comunitario, comunque, permangono le difficoltà alle quali si è fatto cenno e che non trovano risposta adeguata nemmeno nella relativamente recente riforma del diritto internazionale privato italiano di cui alla legge n. 218 del 1995.

Si tratta di questioni complesse, che coinvolgono concetti e principi quali quelli della universalità o territorialità del fallimento, la rilevanza (o, per converso, l'indifferenza) internazionale della *par condicio creditorum*, la giurisdizione nei confronti dello straniero, l'efficacia della dichiarazione di fallimento e la sua riconoscibilità all'estero, gli effetti territoriali o meno dello spossessamento del fallito.

Lo scopo della presente relazione è quello di illustrare sinteticamente, dal punto di vista dell'ordinamento italiano ed al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento UE del 2000, talune delle problematiche enunciate in precedenza, e particolarmente quelle relative:

- (i) al fallimento in Italia dello straniero;
- (ii) al riconoscimento in Italia della sentenza straniera di fallimento;
- (iii) agli (eventuali) effetti extra-territoriali della sentenza di fallimento emessa in Italia, specialmente in relazione alla protezione dei beni del fallito situati all'estero.

2. IL FALLIMENTO IN ITALIA DELLO STRANIERO.

Dal punto di vista dell'ordinamento italiano la circostanza che l'imprenditore insolvente sia cittadino straniero non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento da parte del giudice italiano.

La giurisprudenza, in proposito, non ha esitato, anche con pronunce risalenti nel tempo, a statuire che le procedure concorsuali italiane si applicano a chiunque (quale che sia la sua cittadinanza) ne realizza nel territorio dello Stato i presupposti subiettivo ed obiettivo.

In altri termini, se un cittadino straniero esercita in Italia attività di impresa e risulta insolvente, ben può essere dichiarato fallito in Italia.

Anche anteriormente alla riforma del diritto internazionale privato italiano (legge n. 218 del 1995) che ha introdotto il criterio di collegamento giurisdizionale anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio nelle materie non regolate da convenzioni internazionali (art. 3, comma 2), si riteneva infatti che l'art. 9 della legge fallimentare del 1942 consentisse nella ipotesi considerata il radicamento della giurisdizione italiana.

Più delicato è il profilo relativo alla possibilità di dichiarare in Italia il fallimento di un soggetto straniero che abbia all'estero la sede principale dell'impresa.

Il già menzionato art. 9 legge fall., in proposito, dispone esplicitamente in senso positivo, escludendo altresì rilevanza alla circostanza che il fallimento sia già stato dichiarato all'estero.

La riforma del diritto internazionale privato italiano, peraltro, ha dato rilievo alla litispendenza internazionale, statuendo la prevalenza della identica pronuncia straniera su causa previamente instaurata (art. 7).

Ciò ha indotto taluni a ritenere implicitamente abrogata la disposizione dell'art. 9 legge fall. che consente di dichiarare il fallimento in Italia di imprenditore già dichiarato fallito all'estero.

La questione è assai delicata, come si è avvertito, e non è possibile in questa sede una sua approfondita trattazione; è tuttavia possibile rilevare, allo stato, la prevalenza dell'opinione che ritiene tuttora applicabili le richiamate disposizioni dell'art. 9 legge fall. (le recenti modifiche alla legge fallimentare italiana di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, pur avendo interessato anche l'art. 9 legge fall. previgente, non hanno mutato i termini del problema).

Ne consegue la constatazione che attualmente è possibile ottenere in Italia il fallimento dell'imprenditore straniero che abbia all'estero la sede principale dell'impresa,

anche se già dichiarato fallito all'estero.

Tale possibilità, peraltro, presuppone che l'imprenditore straniero abbia in Italia una sede secondaria dell'impresa, ovvero quanto meno svolga in Italia attività d'impresa (e, secondo alcuni, vi siano beni aggredibili che possano formare oggetto di liquidazione in Italia).

3. IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELLA SENTENZA STRANIERA DI FALLIMENTO.

Un altro, rilevante aspetto dell'insolvenza transnazionale che suscita delicati problemi è quello relativo al riconoscimento in Italia di pronunce straniere dichiarative di fallimento (o analoga procedura concorsuale).

Come è noto normalmente tanto le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento di pronunce straniere, quanto quelle bilaterali in cui è parte l'Italia escludono dal loro ambito di applicazione la "materia fallimentare".

Questo non ha comportato, naturalmente, l'impossibilità di riconoscere in Italia sentenze straniere dichiarative di fallimento, ma ha imposto di ricorrere all'ordinario procedimento di delibazione.

La riforma del diritto internazionale privato del 1995 ha fortemente innovato la materia, disponendo da un lato il riconoscimento automatico delle sentenze straniere (art. 64) e, da altro lato, un procedimento semplificato ai fini dell'attuazione o esecuzione di esse (art. 67).

Si è subito posta agli interpreti la questione relativa alla estendibilità alla materia fallimentare delle nuove norme e, nonostante vi sia chi ritiene che tale materia sia estranea alla riforma con conseguente inapplicabilità di essa, la maggioranza delle opinioni è senz'altro nel senso di ritenere anche le sentenze di fallimento straniere soggette alla nuova disciplina in tema di (loro) riconoscimento.

Resta naturalmente salvo - anche in questa ipotesi - il principio dettato in tema di attuazione o esecuzione della pronuncia straniera, che prevede a tal fine un procedimento di accertamento giudiziale finalizzato *all'exequatur*.

In questa prospettiva, ai fini *dell'exequatur* di una pronuncia straniera di fallimento si pongono, tra le altre, almeno due fondamentali questioni.

La prima attiene al requisito "soggettivo" di fallibilità che per l'ordinamento italiano, a differenza di quasi tutti gli altri, presuppone la qualifica di imprenditore del soggetto insolvente ai fini della sua fallibilità.

Può accadere che venga richiesto *l'exequatur* di una pronuncia straniera che ha

dichiarato il fallimento di un soggetto non imprenditore (ipotesi del tutto normale in molti ordinamenti, ad esempio quelli di *Common Law*).

In questo caso tale pronuncia potrà ottenere dal giudice italiano il necessario *exequatur* ai fini della sua esecuzione in Italia?

Ancora, potrà essere opposta ai creditori italiani che intendono soddisfarsi su beni appartenenti al soggetto insolvente che siano ubicati in Italia?

Non è agevole dare una appagante soluzione alle due questioni.

Quanto alla prima, si è a lungo opinato che le norme di ordine pubblico (internazionale) ostacolassero la delibazione in Italia di una sentenza straniera dichiarativa del fallimento di un soggetto "non imprenditore commerciale".

Non sono mancate, peraltro, pronunce che hanno escluso che il limite dell'ordine pubblico (internazionale) ricomprendesse il profilo della qualificazione soggettiva del debitore insolvente.

Oggi, anche alla luce della riforma del diritto internazionale privato del 1995, prevalgono le opinioni favorevoli di riconoscimento in Italia della sentenza straniera dichiarativa del fallimento di un soggetto "non imprenditore commerciale".

Si ritiene, peraltro, che ferma la riconoscibilità della pronuncia straniera - essa sarebbe destinata in tale ipotesi a produrre effetti ancor più limitati di quelli che ordinariamente ad essa conseguono (in sostanza, opererebbe solo il riconoscimento della legittimazione del curatore straniero a rappresentare il fallito).

D'altra parte è opinione condivisa quella secondo cui in ogni caso la sentenza straniera del fallimento è inidonea a produrre i medesimi effetti di una sentenza italiana, quali ad esempio il divieto di azioni esecutive individuali ex art. 51 legge fall.

Ed invero sembra arduo superare l'obiezione che un tale limite non può che derivare da una pronuncia italiana di fallimento, che apra il concorso in favore dei creditori nel rispetto della *par condicio*.

Le considerazioni che precedono servono a dare (anche) risposta al secondo quesito, relativo alla opponibilità ai creditori italiani che agiscano su beni siti in Italia degli effetti del fallimento dichiarato all'estero.

Si tratterà di una, per così dire, opponibilità limitata, nel senso sopra indicato; varranno gli effetti dello spossessamento del debitore e della legittimazione sostitutiva del curatore straniero, ma non quelli che sono specifica conseguenza di un procedimento concorsuale aperto in Italia.

Una possibilità di tutela della procedura di insolvenza straniera potrebbe essere altresì individuata nella apertura in Italia di una "procedura secondaria di insolvenza", necessariamente da coordinarsi con quella "primaria" estera.

Anche in mancanza di norme che dispongano in tal senso (come ad esempio il citato Regolamento comunitario del 2000 che è ovviamente inapplicabile al di fuori della UE) si ipotizza da parte della dottrina la percorribilità di tale soluzione, alla quale in effetti in qualche modo allude l'art. 9 legge fall., a condizione, peraltro, che il soggetto straniero insolvente sia qualificabile - almeno per l'attività esercitata in Italia - alla stregua di un imprenditore commerciale.

Altra rilevante questione attiene alla natura giuridica della pronuncia straniera di fallimento (o di apertura di equivalente procedura liquidatoria concorsuale).

Ai fini della sua riconoscibilità nel nostro ordinamento è necessario che tale pronuncia rivesta i caratteri formali della sentenza?

Secondo la dottrina e la giurisprudenza ciò non è necessario, essendo sufficiente che il provvedimento straniero costituisca una decisione di una pubblica autorità, anche amministrativa, in materia che in Italia sarebbe decisa dal giudice con sentenza.

In altri termini, la forma del provvedimento straniero è irrilevante ai fini del suo riconoscimento, mentre rilevano le sue caratteristiche, che devono essere sostanzialmente corrispondenti a quelle della sentenza che in materia dovrebbe pronunciare l'autorità giudiziaria (italiana).

Verificata tale condizione, il provvedimento straniero sarà riconoscibile in Italia anche se non emesso dalla autorità giudiziaria (in questo senso, del resto, si esprime la Relazione ministeriale di accompagnamento alla Riforma del D.i.p. Italiano).

4. GLI EFFETTI EXTRA-TERRITORIALI DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO EMESSA IN ITALIA: IN PARTICOLARE, LA PROTEZIONE DEI BENI SITUATI ALL'ESTERO.

Come si è visto in precedenza, un aspetto particolarmente delicato della insolvenza transnazionale riguarda gli effetti che la pronuncia straniera di fallimento è in grado di dispiegare negli altri ordinamenti.

Dal punto di vista dell'ordinamento italiano si è potuto constatare, con riferimento alla protezione dei beni del fallito all'estero che si trovino in Italia dalla aggressione dei creditori italiani, che tali effetti sono limitati, essendo da escludersi che rispetto ad una pronuncia straniera di fallimento, pur riconosciuta in Italia, operi il divieto di azioni esecutive individuali sui beni esistenti nel nostro Paese.

E' interessante ora indagare brevemente la diversa prospettiva in cui il fallimento sia stato dichiarato in Italia ed alcuni beni del fallito siano ubicati all'estero.

Al di fuori della UE, in cui opera in materia il Regolamento del 2000, la maggior

parte della convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia in tema di assistenza giudiziaria e riconoscimento di sentenze straniere esclude espressamente la materia fallimentare.

Alcune convenzioni non escludono esplicitamente tale materia, riferendosi esse alla materia civile e commerciale senza limitazioni, ma nessuna disciplina espressamente l'efficacia esecutiva delle sentenze dichiarative di fallimento.

In questa prospettiva la protezione dei beni ubicati all'estero dalle aggressioni singolari (cioè fuori concorso) da parte dei creditori stranieri è tutt'altro che agevole.

Intanto il curatore italiano dovrà misurarsi con il problema della sua legittimazione all'estero, non operando al di fuori dei limiti territoriali né il principio della sua sostituzione *ex lege* nell'amministrazione dei beni del fallito, né quello della sostituzione processuale nei processi pendenti.

Per superare questo primo ostacolo il curatore dovrà dare corso - ottenuta la debita autorizzazione che si ritiene assentibile ancorché il procedimento giurisdizionale debba svolgersi all'estero - alla dichiarazione di esecutività all'estero della sentenza dichiarativa di fallimento (o della sentenza dichiarativa dell'insolvenza e del connesso provvedimento amministrativo nella liquidazione coatta e nella amministrazione straordinaria).

Molti ordinamenti, tuttavia, richiedono, per procedere al riconoscimento di una sentenza straniera, che essa sia passata in giudicato secondo le regole dell'ordinamento di provenienza.

Si tratta, evidentemente, in questi casi di un grave limite che si pone al curatore italiano, essendo tutt'altro che infrequente nella nostra esperienza che il fallito di opponga (spesso per motivi inconsistenti) alla sentenza di fallimento, così impedendone per lungo tempo il passaggio in giudicato.

Ipotizzando peraltro uno scenario semplificato, che veda il Curatore italiano sperimentare con successo ed in tempi brevi il procedimento di delibazione della sentenza di fallimento nel paese straniero in cui sono situati beni del fallito (e ciascuno può intuire quanto sia tutt'altro che frequente un risultato così felice), ovvero che i beni siano ubicati in Paesi che non richiedano una formale delibazione, subito si pone davanti al curatore una seconda, più ardua barriera che ostacola - spesso definitivamente - il raggiungimento del fine prefissato, consistente non solo nella protezione del bene situato all'estero, ma anche della sua materiale apprensione (se si tratta, ovviamente, di bene suscettibile di apprensione materiale) e, in quanto possibile nel suo trasferimento in Italia al fine di sottoporlo all'esecuzione concorsuale.

E' dato di comune esperienza, infatti, che l'insolvenza che ha dato luogo alla dichiarazione del fallimento in Italia è tendenzialmente estesa a tutte le situazioni

territoriali in cui l'impresa insolvente opera, e quindi anche all'estero.

Quand'anche l'insolvenza sia limitata ai rapporti afferenti l'impresa esercitata in Italia, è assai probabile che la recisione dei flussi, finanziari ed operativi, che consegue alla declaratoria del fallimento in Italia di una impresa si riverbererà inesorabilmente, ad esempio, sulle controllate estere ed a maggior ragione sulle sedi secondarie eventualmente ubicate all'estero.

In questa prospettiva accade frequentemente non soltanto che i beni situati all'estero siano oggetto di aggressione per effetto della insolvenza che anche in tal luogo si viene a verificare per le ragioni sopra indicate, ma anche - e soprattutto - che i creditori stranieri dell'impresa fallita in Italia (specialmente i più avveduti quali le banche) aggrediscano all'estero i beni del fallito anche allo scopo di sottrarsi al concorso ed alla graduazione dei creditori operanti in Italia per effetto della declaratoria di fallimento.

Non è poi infrequente il caso di occultamento all'estero di beni (depositi di denaro e altre attività patrimoniali) di pertinenza del soggetto fallito.

Nei confronti di iniziative siffatte la posizione giuridica del curatore italiano è assai debole ed anzi, nella generalità dei casi, essa è spesso perdente.

Naturalmente il successo o meno delle iniziative del Curatore Italiano relative ai beni ubicati all'estero dipenderà dalla pertinente legislazione dello stato straniero.

Non è certamente possibile in questa sede dare conto del variegato panorama dei singoli ordinamenti (europei e non) in cui non si applica il Regolamento comunitario, che offrono soluzione adeguata.

Si ricorderà la relativamente recente normativa di d.i.p. svizzera (legge federale del 18 dicembre 1987), che prevede peraltro una disciplina di favore per i creditori residenti in Svizzera, istituendo una sorta di stato passivo limitato ai beni ubicati in Svizzera all'esclusivo beneficio dei creditori ivi residenti e la messa a disposizione dell'eventuale saldo in favore del curatore straniero, e la normativa, assai più rilevante, in materia di "procedure secondarie" di insolvenza assai diffusa nei Paesi di Common Law.

E proprio le procedure secondarie di insolvenza sembrano essere lo strumento più adeguato per la tutela dei beni del fallito ubicati all'estero.

Esse infatti perseguono sostanzialmente il duplice risultato di consentire al Curatore Italiano una più ampia sfera di azione nell'ordinamento estero in cui sono situati i beni del fallito e, nel contempo, di tutelare adeguatamente i creditori del fallito residenti nel territorio in cui sono situati detti beni.

Questa, del resto, è la soluzione adottata in ambito UE con il più volte ricordato

Regolamento ed è anche la direzione in cui è da tempo avviata la prassi internazionale.

5. CENNI SULLE INIZIATIVE DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN TEMA DI INSOLVENZA TRANS-FRONTALIERA.

L'esigenza di dare soddisfacente soluzione alle questioni che si pongono in tema di insolvenza trans-frontaliera è da molto tempo avvertita a livello internazionale.

Si è già fatto cenno, in proposito, alla c.d. convenzione di Istanbul, promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla firma nel 1990. L'Italia la ha sottoscritta, ma non ratificata e l'unico Paese che lo ha fatto è Cipro; la Convenzione non è internazionalmente in vigore e si dubita che mai lo sarà, essendo stato adottato, in ambito UE, il più volte citato Regolamento del 2000 (che disciplina la stessa materia).

Ampliando l'orizzonte dell'indagine è poi possibile rinvenire accordi internazionali che trattano la materia (ad esempio in ambito NAFTA, e quindi con riferimento ad USA, CANADA e MESSICO, ovvero in ambito OHADA, "*Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires*" che riunisce sedici paesi africani), ma si tratta di vicende che non riguardano l'ordinamento italiano.

Particolare rilievo ha invece una diversa iniziativa, scaturita nell'ambito delle NAZIONI UNITE.

Si tratta, come è noto, del Modello di legge uniforme sulla insolvenza trans-nazionale adottato il 30 maggio 1997 dall'UNCITRAL nella sua 30^a sessione tenutasi a Vienna (d'ora innanzi "Legge Uniforme").

Nella parte che maggiormente riguarda i profili qui indagati la Legge Uniforme prevede una disciplina assai dettagliata degli effetti del fallimento dichiarato all'estero sui beni e sui rapporti giuridici connessi al territorio dello Stato che abbia adottato tale normativa uniforme.

Gli articoli da 19 a 24 della Legge Uniforme assicurano al Curatore straniero la possibilità di ottenere sia prima (e quindi provvisoriamente) che dopo il riconoscimento del fallimento dichiarato all'estero (e quindi stabilmente):

- i. la sospensione dell'esecuzione sui beni del debitore fallito;
- ii. l'affidamento dell'amministrazione dei beni del debitore fallito al curatore straniero o a un soggetto designato dal giudice;
(*soltanto dopo il riconoscimento*)
- iii. la sospensione di qualsiasi azione relativamente ai beni ed ai diritti del fallito
- iv. la possibilità per il curatore di procedere alla alienazione dei beni del fallito;

- v. la possibilità di esercitare le azioni di nullità e/o inefficacia consentite dallo Stato in cui sono allocati i beni avverso gli atti di disposizione compiuti in pregiudizio dei creditori;
- vi. la possibilità di intervenire nei processi in cui sia parte il debitore fallito;
- vii. la possibilità di ottenere ogni altro provvedimento che l'ordinamento consente ad un curatore locale.

La sintetica rassegna delle possibilità offerte all'azione del Curatore straniero che si è sin qui operata non è esaustiva delle previsioni in materia contenute nella Legge Uniforme, che è assai dettagliata in proposito, ma è sufficiente a dare conto dell'ampio spettro di possibilità e strumenti che tale disciplina ha sul punto previsto.

Anche gli strumenti di cooperazione internazionale tra i giudici dello Stato in cui sono ubicati beni del fallito e il giudice ed il curatore straniero che sono dettagliatamente previsti dalla Legge Uniforme concorrono ad una più ampia tutela della posizione di quest'ultimo.

Il complesso delle previsioni della Legge Uniforme nella materia qui indagata induce a ritenere che essa rappresenti il più elevato grado di elaborazione possibile a livello internazionale nella prospettiva di assicurare una effettività di tutela della *par condicio creditorum* nel fallimento transnazionale.

Altri aspetti del progetto di Legge Uniforme meriterebbero di essere trattati (ad esempio la disciplina delle procedure secondarie di insolvenza o quella relativa ai requisiti per la riconoscibilità delle dichiarazioni di insolvenza), ma i limiti del presente lavoro non lo consentono.

Si può ricordare, infine, che la legge Uniforme è stata adottata da diversi ordinamenti (Regno Unito, USA, Giappone, Polonia, Romania, Montenegro, Serbia, Messico, Sud Africa, Isole Vergini Britanniche ed Eritrea).

6. CONCLUSIONI.

Nell'ambito del presente lavoro si è cercato di dare sinteticamente conto dello stato attuale dell'ordinamento italiano rispetto a talune delle delicate problematiche sottese alla insolvenza transnazionale al di fuori dell'ambito UE.

I profili indagati hanno consentito di rilevare che l'ordinamento italiano, pur non essendo dotato di una specifica disciplina destinata a regolare l'insolvenza transfrontaliera al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento Comunitario in materia, non è refrattario rispetto alla evoluzione della prassi internazionale verso l'adozione del principio della "universalità limitata" del fenomeno dell'insolvenza.

La compiuta applicazione di tale principio, che prevede che accanto al procedimento concorsuale c.d. principale nel Paese ove è situato il "*centro principale degli interessi*" si aprano procedimenti secondari in altri ordinamenti finalizzati alla liquidazione controllata dei beni ivi esistenti, sembrerebbe necessitare nel nostro Paese di una previsione normativa, che ben potrebbe essere derivata dalla "Legge Uniforme", come è avvenuto recentemente in altri ordinamenti.

La recente riforma del diritto fallimentare del 2006, pur essendo intervenuta su taluni (limitati) aspetti internazionali del fallimento, non ha colto l'opportunità di ammodernamento del sistema che pure, in tale occasione, era offerta.

Ma il principio della universalità limitata, adottato dal Regolamento Comunitario, ha fatto per tale via già ingresso nel nostro ordinamento, e non sembrano a questo punto sussistere ostacoli insormontabili per l'adozione anche in Italia di una disciplina dell'insolvenza transnazionale coerente con i suggerimenti della "Legge Uniforme".

NOTA BIBLIOGRAFICA

Le finalità del presente lavoro non hanno consentito il corredo di richiami di dottrina e giurisprudenza che avrebbero appesantito la lettura.

E' tuttavia possibile fornire al lettore talune indicazioni bibliografiche che consentono di approfondire i vari profili trattati, con l'avvertenza che i richiami che seguono, che sono volontariamente limitati alla sola dottrina italiana, escludono quelle opere che sono dedicate esclusivamente al commento della disciplina introdotta dal Regolamento UE del 2000 relativo alla procedura di insolvenza, che esula dalla materia trattata nel presente lavoro.

Il più recente ed esaustivo contributo in materia è il volume di C. VELLANI, *L'approccio giurisdizionale all'insolvenza transfrontaliera*, Milano, 2006, nel quale si rinviengono ampi riferimenti bibliografici.

Ciò precisato, si suggerisce la consultazione delle seguenti fonti:

- BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, 3^a ed. (con la collaborazione di Bonomi), Padova, 1999
- BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro*
- *dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Unione europ.* 2001, p.

61 ss.

- BERTOLI, *L'unificazione del diritto del commercio internazionale: i lavori dell'UNICITRAL dal 1997 al 2002*, in *Riv. Dir. Int. Priv. e proc.*, 2003, p. 399

ss.

- BIAVATI, *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, Milano, 1997.
- BONELLI F., *Competenza del giudice italiano a dichiarare il fallimento di società straniere*, in *Giur. Comm.*, 1974, II, p. 211 ss.
- BONGIORNO, *Osservazioni in tema di universalità e territorialità del fallimento*, in *Dir. Fall.*, 1974, I, p. 261 ss.
- BONSIGNORI, *Diritto fallimentare*, Torino, 1992.
- CAMPEIS E DE PAULI, *Fallimento estero e sue conseguenze processuali in Italia*, in *Nuova giur. Civ. comm.*, 1996, I, p. 167 ss.
- CAMPEIS E DE PAULI, *Un'eccezione patrizia ai principi di ineludibilità delle sentenze dichiarative di fallimento e di inesistenza di effetti anticipati delle sentenze di riconoscimento*, in *Giur. It.*, 1998, p. 1159 ss.
- CANALE, *Esecuzione sui beni del fallito siti all'estero, pagamenti coattivi e revocatoria fallimentare: problemi vari in tema di giurisdizione*, in *Giur. Comm.*, 1992, II, p. 31 ss.
- CARBONE, *Il c.d. fallimento internazionale tra riforma italiana del d.i.p. e normativa di diritto uniforme*, in *Dir. Comm. Int.*, 1998, p. 633 ss.
- CARBONE, *Una nuova ipotesi di disciplina italiana sull'insolvenza transfrontaliera*, in *Riv. Comm. Int.*, 2000, p. 591 ss.
- CARPI, *Dai riconoscimento delle decisioni all'esecuzione automatica*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2005, p. 1127 ss.
- CARRARA, *Giurisdizione italiana in materia fallimentare ed effetti del fallimento dichiarato all'estero*, in *Dir. Fall.*, 2002, I, p. 508 ss.
- CECCHERINI, *Ancora sulla giurisdizione italiana a dichiarare il fallimento di società straniere che operino in Italia*, in *Il fall.* 1986, p. 162 ss.
- CECCHERINI, *Regolamento di giurisdizione e fallimento di società italiane con sede all'estero*, in *Il fall.*, 1992, p. 731 ss.
- CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze straniere, in Convenzioni internazionali e legge di riforma del diritto internazionale privato*. Atti a cura di Salerno, Padova, 1997, p. 239 ss.
- DANIELE, *Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale*, Padova, 1987.

- DANIELE, *Le procedure concorsuali nel diritto internazionale privato e processuale e nel diritto europeo*, in *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, trattato diretto da Ragusa Maggiore e Costa, vol. I, Torino, 1997, p. 39 ss.
- DANIELE, voce *Fallimento*, vol. XIII, *Diritto internazionale privato e processuali*, in *Enc. Giur. Treccani*, voi. XIII, Roma, 1998, p.1 s.
- DIALTI, *Cooperazione tra curatori e corti in diritto internazionale fallimentare: un'analisi comparata*, in *Dir. Fall*, 2005 I, p. 1010 ss. FABIANI, *Gruppi d'impresa ed insolvenza transfrontaliera: spazi residui di forum shopping e law shopping nella disciplina comunitaria*, in *Int' lis*, 2004, p. 95 ss.
- GALLETTO, *La protezione e l'apprensione dei beni situati all'estero*, in *Il fall.*, 1998, p. 956 ss.
- GHIA, ss. *Gli obiettivi della Guida Legislativa sull'insolvenza dell'UNCITRAL*, in *Il Fall.*, 2005, p. 1229
- GIULIANO, *Il fallimento nel diritto processuale civile internazionale*, Milano, 1943
- GIULIANO, voce *Fallimento (dir. Interni)*, in *Enc. Dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 232 ss.
- GUERNELLI, *Problemi e prospettive nel diritto fallimentare internazionale*, in *Studium iuris*, 2001, p. 1412 ss.
- JORIO, voce *Fallimento nel diritto comunitario*, in *Dig. Disc. Priv.*, - Sez. comm., vol. V, Torino, 1990, p. 443 ss.
- LO CASCIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 3^a ed., Milano, 1998.
- LUPONE, *L'insolvenza transnazionale. Procedure concorsuali nello Stato e beni all'estero*, Padova, 1995.
- LUZZATTO, *Il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri nella riforma del diritto internazionale privato italiano*, in *Comunic. e studi*, 1997, p. 81 ss.
- MARINONI, *Procedure territoriali di insolvenza: profili comuni*, in *Dir. e pratica soc.*, 2005 fasc. 4, p. 36 ss.
- MARINONI, *Le produzioni locali di insolvenza autonome e secondarie*, in *Dir. E pratica soc.*, 2005, fasc. 3, p. 27 ss.
- MASTROGIACOMO, *Il fallimento dell'imprenditore estero*, in *Diritto fallimentare*, collana diretta da Greco, voi. I, *Soggetti. Dichiarazione. Organi del fallimento*, Milano, 1994, p. 223 ss.
- MAUPOIL, *Il curatore ed i beni del fallito siti all'estero: iniziative corrette*

(e meno corrette) per la loro acquisizione, in *Il fall.*, 1991, p. 580 ss.

- MONTANARI MASSIMO, (docente di diritto processuale civile IUS/15), *Fallimento e sentenza straniera di accertamento di un credito verso il fallito*, in *Il fall.*, 2002, p. 645 ss.
- MONTELLA, *La delibazione in Italia della nomina del curatore di un fallimento estero*, in *Il fall.*, 1981, p. 320 ss.
- POCAR, *Il nuovo diritto internazionale privato italiano*, 2a ed., Milano, 2002.
- PROTO, *Convenzioni internazionali e delibazione di sentenza straniera*, in *Diritto fallimentare*, collana diretta da Greco, vol. I, *Soggetti, dichiarazione, organi del fallimento*, Milano, 1994, p. 231 ss.
- PROTO, *Diritto fallimentare internazionale*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, diretto da Panzani, vol. IV, Torino, 1999, p. 457 SS.
- RUSSO, *L'attrazione al foro fallimentare nei profili di diritto internazionale privato*, in *Il fall.* 1989, p. 1134 s.
- SALERNO, *Legge di riforma del diritto internazionale privato e giurisdizione fallimentare*, in *Riv. Dir. Int. Priv. e proc.*, 1998 p. 5 ss.
- SAMORÌ, *Conflitti di competenza nell'apertura delle procedure concorsuali*, Napoli - Roma, 2002.
- STARACE, voce *Giurisdizione*, punto X, *Limiti della giurisdizione (Diritto internazionale)*, in *Enc. Dir.*, voi. XIX, Milano, 1970, p. 428 ss.
- UBERTAZZI, *L'ordine pubblico internazionale nella delibazione di sentenza dichiarativa di fallimento*, in *Dir. Scambi mt.*, 1969, p. 322 ss.
- VELLANI C., *L'approccio giurisdizionale dell'insolvenza transfrontaliera*, Milano, 2006.